



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare l’articolo 9 (Fondo per la premialità), comma 1, il quale prevede, fra l’altro, che il fondo per la premialità del personale universitario “*può essere integrato dai singoli atenei anche (...) con finanziamenti pubblici (...). In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione (...) di finanziamenti pubblici (...)*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle “*Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati*”;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, concernente la delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, concernente la disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria – a.a. 2025-2026, con riferimento in particolare all'iscrizione al semestre filtro dei predetti corsi;

VISTI i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 1101 del 29 luglio 2024 e n. 600 del 7 agosto 2025, con i quali sono stati definiti i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) in lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE, rispettivamente per gli anni accademici 2024-2025 e 2025-2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2025, n. 595, relativo ai criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025;

VISTO, in particolare, l'articolo 11, lett. g), del richiamato decreto ministeriale n. 595/2025, che dispone l'assegnazione dell'importo di *“€ 30.400.000 a sostegno delle attività e dei servizi agli studenti ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e della legge 14 marzo 2025, n. 26, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.”*, prevedendo altresì, a seguito di integrazione dello stanziamento del FFO 2025, che *si potrà provvedere a una ulteriore integrazione di tali risorse entro l'importo massimo complessivo di € 50.000.000. I criteri di riparto delle predette risorse sono definiti con successivo decreto ministeriale”*;

VISTA la legge 26 settembre 2025, n. 142, concernente le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2025, ai sensi della quale è stata disposta l'integrazione dello stanziamento del FFO 2025 (cap. 1694), per un importo complessivo pari a € 21.600.000;

RITENUTO di destinare la somma di euro 19.600.000, derivante dalle risorse rese disponibili ai sensi della legge 26 settembre 2025, n. 142, ad integrazione dell'importo di euro 30.400.000 previsto dall'articolo 11, lett. g), del richiamato decreto ministeriale n. 595/2025, pervenendo così all'importo complessivo massimo di euro 50.000.000 destinato agli interventi di cui al medesimo articolo;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO, pertanto, di dover dovere adottare il decreto ministeriale di cui al citato articolo 11, lett g), del decreto ministeriale n. 595/2025, definendo i criteri di riparto delle risorse entro l'importo massimo complessivo di 50 milioni per gli interventi ivi previsti (capitolo 1694);

D E C R E T A

Art. 1

(Sostegno delle attività e dei servizi agli studenti ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria)

1. La quota delle risorse rese disponibili dalla legge 26 settembre 2025, n. 142 sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali per un importo pari a € 19.600.000 è destinata all'integrazione dell'importo di € 30.400.000 per gli interventi di cui all'articolo 11, lett. g), del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2025, n. 595. A tal fine, l'importo complessivo di € 50.000.000 è assegnato alle Università statali nelle quali vengono svolte le attività del semestre filtro ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria per l'a.a. 2025/2026, a sostegno delle attività e dei servizi agli studenti. Le predette risorse sono assegnate alle Istituzioni universitarie, nel seguente modo:
 - i. **€ 11.000.000** sono ripartiti in parti uguali tra le 44 Università statali sedi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 11, lett. g), del decreto ministeriale n. 595/2025, attribuendo pertanto ad ogni Istituzione una quota fissa di € 250.000;
 - ii. **€ 30.000.000** sono ripartiti in proporzione al numero degli studenti iscritti al semestre filtro nell'a.a. 2025/2026, come rilevati dal portale University (www.university.it);
 - iii. **€ 9.000.000** sono ripartiti esclusivamente tra le Università che hanno incrementato il numero dei posti disponibili per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia almeno del 5% rispetto al precedente a.a. 2024/2025, in proporzione al prodotto tra il numero dei posti disponibili al corso in lingua italiana destinati agli studenti UE ed extra UE nell'a.a. 2025/2026 e il seguente coefficiente K proporzionale all'incremento percentuale dei posti disponibili per il predetto corso:

I= % incremento posti disponibili	K
$I < 5\%$	0
$5\% \leq I < 10\%$	0,5
$10\% \leq I < 15\%$	1
$15\% \leq I < 20\%$	1,5
$I \geq 20\%$	2



Il Ministro dell'università e della ricerca

Agli Atenei presso i quali la classe di laurea magistrale in medicina e chirurgia è di nuova istituzione nell'a.a. 2025/2026 è attribuito il coefficiente $K=0,5$.

2. In ragione dell'impegno del personale docente e tecnico amministrativo a sostegno delle attività e dei servizi agli studenti ai fini dell'accesso ai corsi di cui al comma 1, le Università possono destinare, sulla base dei propri regolamenti, quota parte delle assegnazioni di cui al comma 1 ad integrazione del fondo per la premialità di cui all'art. 9, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da utilizzare come compenso aggiuntivo del predetto personale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini